

STATUTO

Movimento Azzurro

Titolo I (Costituzione e Finalità).

Art.1

Il Movimento Azzurro, con sede sociale in Roma, è un'Associazione avente caratteristiche di volontariato e di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale a livello nazionale costituita come Federazione di associazioni ambientaliste e di Ecosezioni fondate da persone che si riconoscono nella tradizione e nei valori della dottrina sociale cristiana e che si impegnano a promuovere iniziative intese a valorizzare la salvaguardia della natura, il risanamento ambientale, un corretto e positivo rapporto fra l'uomo e il creato.

L'Associazione ha finalità di politiche ambientali, culturali e di utilità sociale che persegue escludendo ogni fine di lucro.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.2

Il Movimento Azzurro si articola a livello nazionale, a livello di coordinamenti regionali o subregionali, a livello locale.

a) Per l'azione in ambiti specifici di particolare rilievo in relazione agli scopi sociali il Movimento Azzurro si avvale delle seguenti strutture: dell'Accademia Nazionale Scientifica, con il fine di promuovere studi, ricerche, analisi, sostegno delle attività divulgative e educative pubblicazioni e quanto altro ritenga utile per l'approfondimento tecnico-scientifico delle questioni ambientali; della Scuola Nazionale di Educazione Ambientale, con il fine di promuovere attività di formazione ed informazione. Tali strutture sono emanazione diretta dell'Associazione ed operano al miglior perseguimento degli scopi sociali, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Esse debbono darsi regolamenti propri, per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione. Detti regolamenti devono essere approvati dal Presidente Nazionale e rettificati dal Consiglio Nazionale.

b) Sono ritenute attività fondamentali dell'Associazione:

- azioni di sensibilizzazione, di educazione, di formazione, anche professionale, in campo ambientale;
- organizzazione di convegni, incontri, conferenze, corsi di studio, aggiornamento e formazione del personale delle scuole pubbliche e private nonché operatori impegnati nelle attività ambientali;
- azioni di qualifica, certificazione, controllo dei prodotti, processi, opere, servizi, sistemi;
- assegnazione di premi, borse di studio, riconoscimenti, ricompense;
- realizzazione di studi, progetti e pubblicazione di documenti;
- ogni altra iniziativa che si sviluppi nel quadro dell'oggetto sociale.

Titolo II (I soci)

Art.3

I soci del Movimento Azzurro sono sia gli iscritti delle Ecossezioni – i quali riconoscendosi nei valori della dottrina sociale cristiana sottoscrivono l'atto di adesione al movimento – sia le associazioni aderenti e \ o federate al Movimento stesso.

Art.4

In ottemperanza a quanto stabilito dalla lettera h) dell'art.10 del decreto legislativo recante: disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fra i soci vi è parità di trattamento e uniformità nei diritti loro riservati. Ciò premesso i soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.

Art.5

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Nazionale, hanno diritto di voto per le cariche elettive, promuovono e partecipano alle attività del Movimento per il conseguimento dei fini sociali.

Art.6

Il socio può decadere per recesso o per indegnità, in base a deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale su proposta dei Probiviri , qualora il socio sia reputato non più degno, per gravi motivi, di far parte del Movimento.

Titolo III (Gli organi)

Art.7

Sono Organi del Movimento a livello nazionale:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Nazionale
- d) Il Segretario Nazionale
- e) La Segreteria Nazionale
- f) Il Collegio dei Probiviri
- g) Il Collegio dei revisori dei conti
- h) La Consulta delle Associazioni Nazionali aderenti e \ o federate.

Art.8

Il Congresso è la massima assemblea democratica decisionale del Movimento Azzurro.

Esso è costituito dai delegati eletti nelle assemblee congressuali di tutti i soci delle Ecossezioni e dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali aderenti e \ o federate al Movimento; è convocato ordinariamente ogni tre anni; definisce gli orientamenti e le linee programmatiche del Movimento; elegge il Presidente, il Consiglio Nazionale , il Consiglio dei Probiviri.

Art.9

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, riunita in Congresso Nazionale, ha la funzione di rappresentanza istituzionale del Movimento. Può proporre all'assemblea congressuale la nomina di un Presidente Onorario del Movimento, e proporre all'approvazione del Consiglio Nazionale la nomina di uno o più vicepresidenti che lo coadiuvano e che partecipano, con diritto di voto consultivo, al Consiglio Nazionale.

Individua, anche su proposta del Consiglio Nazionale, le Associazioni, gli Enti, gli organismi che operano in ambiti e con principi simili a quelli del Movimento Azzurro e, sulla base di sua

autonoma scelta provvede a rivolgere loro l'invito a far parte della Consulta delle Associazioni Nazionali, prevista dall'art.14, che egli stesso presiede.

Art.10

Il Consiglio Nazionale elabora i piani ed i programmi necessari alla attuazione degli orientamenti e delle decisioni congressuali; approva le relazioni annuali sul bilancio preventivo e consuntivo predisposte dalla segreteria nazionale. Esso è composto da 40 membri eletti nella lista o nelle liste congressuali. Sono, inoltre, membri di diritto:

a) con voto deliberativo, il Presidente del Movimento Azzurro, che presiede il Consiglio Nazionale, il Segretario Generale, il Presidente del Collegio dei Probiviri , un rappresentante di ogni associazione aderente e \ o federata che risulti nella Consulta delle Associazioni Nazionali;

b) con voto consultivo, il o i Vice Presidenti, il Presidente onorario, gli ex Presidenti nazionali iscritti, il Presidente dell'Accademia Nazionale Scientifica, il Direttore della Scuola Nazionale di Educazione Ambientale.

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente elegge il Segretario Generale e, su proposta di questi, provvede alla nomina della segreteria nazionale composta da non più di sette membri. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente e del Segretario Generale provvede alla nomina, del Presidente dell'Accademia Nazionale Scientifica e del Direttore della Scuola Nazionale di Educazione Ambientale. Il Consiglio Nazionale approva il regolamento attuativo del presente statuto, dirime le controversie sorte, eventualmente, fra le varie strutture del Movimento, fissa le norme generali per la costituzione e il funzionamento delle Ecosezioni, per la costituzione dei coordinamenti a livello istituzionale, territoriale, tematico, per lo svolgimento dei Congressi Nazionali.

Art.11

Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali necessarie all'attività e allo sviluppo del Movimento. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Movimento Azzurro; ne assume temporaneamente anche la rappresentanza istituzionale qualora insorgano impedimenti gravi che rendano impossibile al Presidente il concreto esercizio delle sue funzioni.

Il segretario Generale provvede alla proposta dei componenti la Segreteria Nazionale che sottopone alla approvazione del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale è strutturata in numero sei Dipartimenti tematici la cui responsabilità è affidata agli stessi componenti della Segreteria Nazionale, a seguito di espressa delega conferita dal Segretario Generale e ratificata dal Consiglio Nazionale. I responsabili dei Dipartimenti, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo 11, assumono anche la responsabilità operativa degli stessi, relativamente allo sviluppo delle tematiche di pertinenza dei Dipartimenti di competenza, le quali sono individuate dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale di concerto con il Presidente Nazionale, ed inoltre provvede alla nomina di un membro con funzioni di tesoriere per la cura del patrimonio sociale e di tutte le questioni economiche e finanziarie.

Questi è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio Nazionale sullo stato della situazione patrimoniale e finanziaria; è tenuto inoltre a predisporre le relazioni annuali sul bilancio preventivo e consuntivo per l'esame e l'approvazione del Consiglio Nazionale.

Le suddette modifiche sono legate ai cambiamenti ed alle integrazioni introdotte nell'articolo 22 sul bilancio.

Art.12

Il collegio dei Probiviri è l'organo di vigilanza morale sui soci e sulle strutture del Movimento Azzurro e decide sui ricorsi dei soci. Esso è composto da cinque membri di cui tre effettivi e

due supplenti. Esso elegge il Presidente, che partecipa di diritto al Consiglio Nazionale, con voto deliberativo.

Il Consiglio Nazionale nomina un collegio di revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del collegio possono essere scelti anche tra non soci. Le attività e le funzioni del Collegio Sindacale e dei suoi componenti, sono stabiliti dalla legge.

Art.13

L'Accademia Nazionale Scientifica è l'organo di consulenza del Movimento Azzurro. Ne sono chiamati a far parte su proposta del Presidente e \ o del Segretario generale esperti nelle discipline che riguardano l'ambiente, gli animali e quanto altro connesso per migliorare la qualità della vita, i quali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale, con voto consultivo.

Art.14

La Consulta delle Associazioni Nazionali è l'organo di rappresentanza delle strutture associative che accolgono l'invito del Presidente del Movimento Azzurro ad aderire e \ o a federarsi con il Movimento stesso, intendendo per adesione l'accoglimento dei principi ispiratori del Movimento Azzurro e per atto federativo l'accoglimento di tale principi accompagnato dal parallelo sviluppo della reciprocità nella organizzazione delle rappresentanze e nella partecipazione allo svolgimento della vita interna associativa.

In entrambi i casi, di atto di adesione o di federazione i rappresentanti delle associazioni, enti, organismi, si impegnano nella definizione e nella attuazione del programma del Movimento Azzurro.

La Consulta è composta da un rappresentante per ogni associazione, ente, organismo, il quale può designare un sostituto che collabori con lui nell'esercizio delle sue funzioni.

I rappresentanti delle suddette associazioni, enti, organismi, fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale dove esercitano ciascuno il diritto di voto deliberativo, un voto per ogni struttura rappresentata. In caso di assenza del rappresentante, il diritto di voto può essere esercitato dal sostituto indicato nell'atto di adesione alla Consulta.

La Consulta è presieduta dal Presidente del Movimento Azzurro ed è coordinata dal Segretario Generale, è autonoma nello svolgimento dei suoi lavori e nella sua organizzazione interna, che si svolge in base ad un regolamento, comunque coerente ai principi dell'ordinamento democratico.

Art.15

Tutti gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili con maggioranza semplice (cinquanta più uno) e dopo due rielezioni consecutive possono essere confermati solo con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto al voto.

Titolo IV (le Ecosezioni)

Art.16

Il Movimento Azzurro si articola in Ecosezioni – composte da almeno 15 soci – che hanno un riferimento di carattere territoriale e \ o tematico omogeneo sotto il profilo ambientale, che si costituiscono ed operano secondo i principi dell'ordinamento democratico e le norme del presente statuto, i regolamenti di funzionamento e di organizzazione stabiliti sia dal Consiglio Nazionale sia delle stesse Ecosezioni.

Le Ecosezioni possono promuovere forme di coordinamento per realtà istituzionali, territoriali e problematiche omogenee al fine di meglio perseguire gli obiettivi statutari. Tali coordinamenti funzionano in base ad un regolamento autonomo che non può comunque

risultare in contrasto con le norme del regolamento nazionale del Movimento Azzurro e i principi dell'ordinamento democratico.

Al fine di diffondere e rafforzare l'azione di tutela ambientale sul territorio, il Movimento Azzurro promuove la costituzione di circoli a carattere tematico o territoriale. Per la loro attività e funzionamento faranno riferimento a un'ecosezione indicata dal Segretario Nazionale. Il loro Presidente rappresenta il circolo nell'ambito dell'ecosezione di riferimento.

Art.17

Sono organi del Movimento a livello di Ecosezioni:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario

Art.18

L'assemblea della Ecosezione è composta da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Ecosezione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma di attività; si riunisce per elezione delle cariche sociali ad ogni loro scadenza o quando ne emerga la necessità; si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea di tutti i soci, riunita in assemblea congressuale, elegge i delegati rappresentanti l'Ecosezione al congresso nazionale. Le norme di funzionamento dell'Assemblea di tutti i soci sono definite dall'apposito Regolamento stabilito dal Consiglio Nazionale del Movimento Azzurro.

Il Presidente ed il Segretario della Ecosezione sono eletti direttamente dall'Assemblea di tutti i soci della Ecosezione. Il Segretario esercita le funzioni organizzative e gestionali necessarie all'attività e allo sviluppo dell'ecosezione, in attuazione degli orientamenti congressuali delle decisioni programmatiche del Consiglio Direttivo.

Art.19

Il Consiglio Direttivo della Ecosezione elabora i Piani e i programmi attuativi delle scelte congressuali. Esso è eletto dall'Assemblea di tutti i soci.

Art.20

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Ecosezione ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo, che presiede, e di garantire il corretto svolgimento delle attività ecosezionali.

Art.21

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e le attribuzioni degli Organi ecosezionali sono ulteriormente specificati dai regolamenti delle Ecosezioni, i quali in ogni caso non possono risultare in contrasto con le norme del regolamento nazionale del Movimento Azzurro e con i principi dell'ordinamento democratico.

Titolo V (Patrimonio, risorse economiche, bilancio)

Art.22

Il patrimonio sociale è costituito da quote associative, contributi di enti, istituti, organismi, nazionali e locali, elargizione da privati, fondi per manifestazioni forniti direttamente o indirettamente con sovvenzioni statali, regionali, comunali e comunitarie. L'Associazione può ricevere donazioni, lasciti testamentari e contributi di terzi. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Nazionale del Movimento che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Segretario generale e legale rappresentante del Movimento attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività sociali dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve ed i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo recante: Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei conti sono determinati dal Consiglio Nazionale. E' vietata comunque la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645 / 1994 e dal D.L. n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per azioni.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Segretario Generale predispone, entro la data di approvazione del bilancio annuale il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale al termine dell'esercizio provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale del Movimento entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'Articolo 1 comma 3, della legge 16/12/1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Titolo VI (Scioglimento-Cessazione-estinzione)

Art.23

Il Congresso, allorché verifichi l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari, può deliberare a maggioranza qualificata lo scioglimento del Movimento.

All'atto dello scioglimento il Consiglio Nazionale del Movimento o, in sua vece, il legale rappresentante, provvede alla nomina di uno o di più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i compiti ed i poteri. All'atto di scioglimento, cessazione ed estinzione, si opererà in adempimento dell'articolo 3 comma 1 lett della legge 383/2000, è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Modifiche Statuto

Art.24

Qualora la legislazione sopravveniente a livello statale o europeo imponga modifiche statutarie le norme del presente statuto possono essere modificate dal Consiglio Nazionale esclusivamente convocato a tale scopo. Le modifiche potranno essere apportate su proposta del Presidente Nazionale, del Segretario Nazionale, di uno o più soci. Il Presidente Nazionale è tenuto a raccogliere le proposte di modifica e a nominare un'apposita commissione per lo statuto, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

trasmette a detta commissione le proposte ricevute e con lo stesso atto provvede alla convocazione del Consiglio Nazionale. Le modifiche devono essere approvate con una maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.

Art.25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Le modifiche statutarie sono state approvate in Fiesole l'11 novembre 2007 dall'assemblea dei delegati del V° Congresso Nazionale.